

ARTICOLO I.

Dell' Ufficio de' capitani del porto nel litorale austriaco.)



§. 1.

Negli accidenti pressanti e non interessanti la pubblica salute nel porto ed adiacenze, potrà dare disposizioni provvisionali.

Se dentro, o alle viste del porto, nella darsena o ne' canali, insorgesse qualche accidente non interessante la sanità, in cui ogni indugio si rendesse pericoloso, il capitano del porto potrà e dovrà pettoralmente portarvi un riparo, o provvedimento provvisorio, con aver l'attenzione d'informare dell' accidente e del provvedimento la suprema Intendenza commerciale, e con dipendere dagli ulteriori suoi ordini; all'incontro si avvertisce di non far valere l'autorità sopra confidatagli in que' casi ed affari, che, ammettendo dilazione, devono esser portati all'immediata decisione della suprema Intendenza.